

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 941)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 15 dicembre 1964 (V. Stampato n. 1729)

d'iniziativa dei deputati ZANIBELLI, BALLARDINI, ORLANDI e MONTANTI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 dicembre 1964*

Disposizioni in materia di imposte sui pubblici spettacoli

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I diritti erariali sugli spettacoli cinematografici, di cui alla tabella C, n. 1, allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, modificata dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1959, n. 1102, si applicano in base all'aliquota del 5 per cento per i prezzi netti d'importo inferiore a lire 71 e nella misura del 45 per cento per i prezzi netti d'importo superiore a lire 950.

Per i prezzi intermedi, da fissarsi in ogni caso a lire intere, l'aliquota è stabilita in base alle seguenti formule:

$$y = 0,24 \quad x - 11,80, \text{ per i prezzi netti da L. 71 a L. 120}$$

$$y = 0,20 \quad x - 7 \quad \text{per i prezzi netti da L. 121 a L. 160}$$

$$y = 0,125 \quad x + 5 \quad \text{per i prezzi netti da L. 161 a L. 200}$$

$$y = 0,04 \quad x + 22 \quad \text{per i prezzi netti da L. 201 a L. 450}$$

$$y = 0,01 \quad x + 35,50, \text{ per i prezzi netti da L. 451 a L. 950}$$

ove y indica l'aliquota ed x il prezzo netto.

Art. 2.

I diritti erariali sugli spettacoli cinematografici con avanspettacolo, di cui alla tabella C, n. 2, allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, modificata dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1959, n. 1102, si applicano in base alla aliquota del 5 per cento per i prezzi netti di importo inferiore a lire 71 e nella misura del 37,50 per cento per i prezzi netti di importo superiore a lire 950.

Per i prezzi intermedi, da fissarsi in ogni caso a lire intere, l'aliquota è stabilita in base alle seguenti formule:

$$\begin{aligned} y &= 0,15 \quad x - 5,50 \quad \text{per i prezzi netti da L. 71 a L. 120} \\ y &= 0,145 \quad x - 4,90 \quad \text{per i prezzi netti da L. 121 a L. 160} \\ y &= 0,105 \quad x - 1,50 \quad \text{per i prezzi netti da L. 161 a L. 200} \\ y &= 0,04 \quad x + 14,50 \quad \text{per i prezzi netti da L. 201 a L. 450} \\ y &= 0,01 \quad x + 28,00 \quad \text{per i prezzi netti da L. 451 a L. 950} \end{aligned}$$

ove y indica l'aliquota ed x il prezzo netto.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.